



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

n. 53/1/2012 del 13 LUG. 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 di approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 maggio 2005;

VISTO il D.P.C.M. del 30/10/2008 con il quale, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto, l'Avv. Francesco Rocca è stato nominato Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

VISTO che all'art. 14, comma 1 lo Statuto dell'Associazione stabilisce che il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è un Corpo ausiliario delle FF.AA. e dipende direttamente dal Presidente Nazionale dell'Associazione;

VISTO il R.D. n. 484 del 10 febbraio 1936 e succ. mod., sostituito dal D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (entrato in vigore il 09 ottobre 2010);

VISTO l'art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito nella legge 24 febbraio 2012 n. 14 con il quale l'incarico di Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;

VISTA la relazione ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmessa dal Ragioniere Generale dello Stato, con la nota prot. n. 108166 del 22.09.2008, contenente diversi rilievi mossi alla C.R.I. relativi alle promozioni ai gradi superiori di personale militare dell'Ente;

RITENUTO di dover dare riscontro ad alcuni importanti rilievi mossi alla C.R.I. con la relazione sopra richiamata;

VISTE le controdeduzioni predisposte dall'Ispettore Nazionale del Corpo Militare della C.R.I.;

VISTE le osservazioni alla relazione ispettiva del M.E.F. di cui sopra, effettuate da Ministero della Difesa - Direzione Generale PREVIMIL;

RITENUTO di condividere alcuni importanti rilievi mossi alla C.R.I. dall'Ispettore del M.E.F. con la relazione di cui sopra;

RILEVATA la necessità di giungere a una chiara ed unica posizione della C.R.I. rispetto alla relazione ispettiva del M.E.F.;

VISTE le risultanze della Commissione di cui alla Determ.ne Direttoriale n. 39 del 17.03.2009;

ATTESA la necessità di definire, a seguito dell'emanazione delle OO.CC. dalla n. 227 alla n. 257 del 27 maggio 2010, la posizione di quegli Ufficiali, che a seguito dei recuperi disposti con le OO.CC. che precedono, sono risultati sprovvisti del titolo previsto dall'art. 78 c. 2° lett.b del R.D. 10.02.1936 n. 484 e succ. mod. (così come sostituito dall'art. 3 del D.L.L. n. 379/46), utilizzato per l'avanzamento al grado superiore a Capitano fino al grado di Colonnello;

RITENUTO indispensabile fare chiarezza sulla posizione giuridica di ogni singolo Ufficiale prima di procedere agli avanzamenti relativi ai qq.aa. 2008- 2009;

VISTE le direttive impartite dallo scrivente con nota n. prot. 05472 del 25.01.2010, volte ad avviare "i procedimenti amministrativi tesi all'annullamento e alla rideterminazione degli atti che hanno portato alla progressione in carriera dei singoli Ufficiali, e ciò in coordinamento con il Ministero della Difesa tenuto conto delle competenze rispettive";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 91/09 del 18.03.2009 punto 1 c.p.v. 2° - 3° - 4°;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 346 del 29.10.2009;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 77 del 23.02.2010;

VISTA l'Ordinanza del T.A.R. Campania, Sez. Settima, n. 2242/2010 del 11.11.2010;

VISTA l'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. Terza Quater, n. 1113/2010 del 14.07.2010;

VISTA l'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. Terza Quater, n. 3767/2010 del 02.09.2010;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, n. 308/2011 del 25.01.2011;

VISTA la Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. Terza Quater, n. 9208/2011 del 26.10.2011;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 52 del 30.01.2012;

CONSIDERATO che dal nuovo inquadramento economico effettuato è emerso che alcuni Ufficiali non hanno maturato l'anzianità necessaria per il riconoscimento del cd. "titolo dei 5/6" di cui all'art. 78 c. 2° lett. b del R.D. n. 484 del 10 febbraio 1936, così come sostituito dall'art. 3 del D.L.L. n. 379/46;

CONSIDERATO che il recupero in atto delle somme erroneamente erogate a titolo di omogeneizzazione stipendiale (ex Legge 03/07/2001 n. 250), peraltro ritenuto legittimo dai Giudici amministrativi aditi da parte del personale militare raggiunto dai provvedimenti di cui alle OO.CC. dal n. 227 al n. 257 del 27 maggio 2010, di per sé comprova, per alcuni Ufficiali, l'assenza del titolo di cui al già richiamato "titolo dei 5/6";

ATTESO che il recupero effettuato impone l'obbligo di procedere al reinquadramento giuridico del personale militare Direttivo che, all'atto della promozione ai gradi superiori a quello di Capitano, non risulta più essere in possesso del richiamato "requisito dei 5/6" previsto dall'art. 78 comma 2° lett. b del R.D. n. 484/36 (così come sostituito dall'art. 3 del D.L.L. n. 379/46);

0353/12

13 LUG. 2012

VISTO il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero della Difesa" in cui è previsto, all'art. 11 punto 1 lett. f), che la Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;

VISTA la Legge 241/1990 e succ. modifiche e integrazioni;

CONSIDERATA l'esigenza di un intervento in "autotutela" da parte dell'Amministrazione per ristabilire certezza e regolarità nelle posizioni giuridiche del personale appartenente alla componente militare dell'Associazione;

VISTO il punto 3 dell'O.C. n. 147 del 28 marzo 2012;


PRESO ATTO di quanto comunicato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva con nota prot. n. M_D GPREV III-10-3- n. prot. 0105482 del 26/06/2012 con la quale viene trasmesso il parere reso dall'Ufficio Legislativo del citato Dicastero con nota n. M_D GGAB 0023386-05-06-2012 in riscontro alla richiesta formulata dalla C.R.I. in ordine alla decorrenza dell'applicazione degli artt. 2186 e 2187 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 (afferente i procedimenti di avanzamento degli Ufficiali del Corpo Militare a seguito dell'apertura dei quadri di avanzamento per gli anno 2008 – 2009)

DISPONE

per quanto esposto in premessa, il requisito di cui all'art. 78 b) del R.D. n 484/1936, così come modificato dall'art. 3 cpv. 2° lettera b) D.L.L. 379/1946 (*"impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le amministrazioni parastatali, provinciali e comunali, conseguito mediante pubblico concorso"*) si applica agli avanzamenti del personale di cui ai qq. aa. 2008 – 2009 fino alla data dell'08/10/2010, tenuto conto che dal successivo giorno 9 si applica la normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2010.

Pertanto, l'Ispettorato Nazionale avrà cura di impartire le necessarie direttive ai Centri di Mobilitazione al fine di procedere, con urgenza, alla riattivazione delle procedure di avanzamento afferenti i qq.aa. 2008 – 2009.


Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco ROCCA



Il presente atto non comporta oneri

il Dirigente del Servizio
Economico finanziario

prende atto



0353/12

13 LUG. 2012